



COMUNE DI LANCIANO

Città Medaglia d'Oro al V.M.
PROVINCIA DI CHIETI

C.A.P. 66034

TEL. 0872.7071 – FAX 0872.40443

P.IVA: 00091240697

REGOLAMENTO

IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con Delibera di C.C. n. 10 del 28.03.2018.

ART. 1 - SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno, di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.03.2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

ART. 2 - ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23.
2. Il relativo gettito è destinato a finanziare esclusivamente gli interventi a diretta finalità turistica, ivi compresi quelli a sostegno di, azioni di marketing, promozione turistica, culturale e di eventi, strutture ricettive, nonché gli interventi di manutenzione, recupero, fruizione e valorizzazione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali, ricadenti nel territorio comunale, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
3. Il presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva (alberghiera, extra-alberghiera, agriturismo) ubicata nel territorio del Comune di Lanciano fino ad un massimo di n. 2 pernottamenti consecutivi.

ART. 3 - SOGGETTO PASSIVO E SOGGETTO RESPONSABILE DELLA RISCOSSIONE

1. L'imposta è dovuta dai soggetti non residenti nel Comune di Lanciano che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2 nonché tramite i contratti di locazione brevi non superiori a 30 giorni di cui all'art. 4 del d. l. n. 50 del 2017.
2. Il soggetto responsabile della riscossione è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

ART. 4 - MISURA DELL'IMPOSTA

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata e graduata in maniera differenziata tra le strutture ricettive, come definite dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno e in rapporto alla loro classificazione secondo la vigente normativa in materia, fino ad un massimo di 5 euro per notte di soggiorno.

2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. f) del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni.
3. Il Comune di Lanciano comunica preventivamente alle strutture ricettive, con tutti i mezzi idonei, la misura dell'imposta ed eventuali variazioni e decorrenze.

ART. 5 - ESENZIONI E RIDUZIONI

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) i minori fino al 12° anno di età non compiuto;
 - b) i pazienti che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie esistenti sul territorio;
 - c) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, anche in regime di day hospital, in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - d) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;
 - e) una guida e un autista di pullman per ogni gruppo di 30 persone;
 - f) le scolaresche con i relativi docenti accompagnatori;
 - g) i dipendenti delle strutture ricettive (alberghiere ed extralberghiere);
 - h) gli appartenenti all'Esercito Italiano, ai Vigili del Fuoco e agli operatori della Protezione Civile che pernottano in occasione di eventi di particolare rilevanza per cui sono chiamati ad intervenire nella città di Lanciano per esigenze di servizio;
 - i) il personale, appartenente alla Polizia di Stato e agli altri corpi delle forze dell'ordine, che svolge attività di ordine e di sicurezza pubblica, così come definita nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS).
2. Le esenzioni e le riduzioni di cui ai punti b, c, d, sono subordinate alla presentazione, al gestore della struttura ricettiva, di apposita certificazione e documentazione idonea.
3. E' prevista la riduzione del 50% dell'imposta:
- a) per i gruppi organizzati (minimo 30 persone) dei soggiorni per la terza e quarta età (escluso il periodo di Giugno, Luglio e Agosto);
 - b) per le famiglie, dal secondo figlio in poi.
4. per eventi di rilevante importanza (es.: particolari eventi o manifestazioni organizzate o patrociniate dall'Amministrazione Comunale, situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria), attraverso un atto di Giunta Comunale, sarà possibile prevedere l'esenzione dell'imposta.

ART. 6 - VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono, al termine del soggiorno, l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno al Comune di Lanciano, entro il giorno 20 (venti) del mese successivo, con le seguenti modalità:
 - a) mediante bonifico o c/c bancario;
 - b) mediante c/c postale
 - c) tramite le procedure telematiche (ove previste).

ART. 7 - OBBLIGHI DEI GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Lanciano sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno e a richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante ed a rilasciare la relativa quietanza.
2. Oltre all'obbligo di effettuare il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno al Comune di Lanciano con le modalità indicate nel precedente articolo 6, i gestori hanno l'obbligo di dichiarare mensilmente all'Ente, entro 15 (quindici) giorni del mese successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.
3. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo, a mezzo e-mail, posta certificata, per via telematica (ove previsto), o consegnati al protocollo del Comune.

ART. 8 - CONTROLLO E ACCERTAMENTO IMPOSTA

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione.
I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.
3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo, 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

ART. 9 - SANZIONI

- 1.** Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base delle disposizioni dettate, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473.
- 2.** Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto Legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì le disposizioni previste dall'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
- 3.** Per il mancato versamento al Comune di Lanciano delle somme riscosse a titolo di imposta di cui all'articolo 6, per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7 comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50,00 a €.500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
- 4.** Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7 comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €.25,00 a €. 100,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 10 - RISCOSSIONE COATTIVA

- 1.** Le somme dovute all'ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

ART. 11 - RIMBORSI

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiore ad € 10 (dieci).

In caso di versamento dell'imposta in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con le somme dovute per le scadenze successive. La compensazione è effettuata mediante apposita richiesta, da presentare al Comune a cura del gestore della struttura, almeno quindici giorni prima della

scadenza del termine per il versamento delle somme con le quali si intende effettuare la compensazione.

ART. 12 - CONTENZIOSO

Le controversie relative all'imposta sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni tributarie ai sensi del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

ART. 13 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1 giugno 2018.